

Codice A1814B

D.D. 26 novembre 2024, n. 2495

R.D. 523/1904 - P.I. 1597 - Rio Castellania - Interventi di riqualificazione idraulico territoriale e controllo del trasporto solido nell'ambito del bacino del Rio Castellania consistenti nel taglio manutentivo della vegetazione ripariale. Richiedente: Comune di Villalvernia (AL).



ATTO DD 2495/A1814B/2024

DEL 26/11/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 – P.I. 1597 – Rio Castellania – Interventi di riqualificazione idraulico territoriale e controllo del trasporto solido nell'ambito del bacino del Rio Castellania consistenti nel taglio manutentivo della vegetazione ripariale. Richiedente: Comune di Villalvernia (AL).

Il Comune di Villalvernia, con sede in Via Roma, 12 – 15050 Villalvernia (AL), con nota del 22.10.2024, acquisita agli atti di questo Settore in pari data con prot. n. 49440 e perfezionata con integrazione spontanea acquisita in data 12.11.2024 al prot. n. 53416, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per interventi di riqualificazione idraulico territoriale e controllo del trasporto solido nell'ambito del bacino del Rio Castellania consistenti nel taglio manutentivo della vegetazione ripariale in Comune di Villalvernia (AL).

All'istanza inviata telematicamente sono allegati gli elaborati progettuali redatti dallo studio professionale GR Progetti con sede in Novi Ligure (AL) 15067 - Via Pietro Isola, 35A e sottoscritti dall'ing. Nicola Bottazzi, iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia di Alessandria al n. 1864A.

Esaminata preliminarmente la domanda e la documentazione progettuale allegata, l'istanza è stata ritenuta ammissibile e procedibile e, con nota prot. n. 51749 del 04.11.2024, è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 14/2014 e s.m.i.

Il Comune di Villalvernia ha approvato il progetto dei lavori in oggetto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 18.09.2024, così come pubblicata all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi a far data dal 24.09.2024.

Atteso che gli interventi previsti in progetto interessano il corso d'acqua pubblico denominato Rio Castellania, iscritto al n. 29 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, si rende necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica ex R.D. 523/1904.

L'intervento in progetto consiste nella manutenzione e mantenimento di officiosità delle sezioni di deflusso di un tratto del rio Castellania ubicato nel tratto di monte a ridosso del confine amministrativo del Comune di Villalvernia ed interessate da sviluppo incontrollato di vegetazione arborea ed arbustiva, dalla presenza di materiale fluitato nonché dalla presenza di vegetazione instabile e/o deperente; tale intervento manutentivo è finalizzato a limitare e/o escludere fenomeni di deflusso di materiale galleggiante che in occasione di eventi meteorologici passati hanno determinato occlusioni alle sezioni di deflusso in corrispondenza del concentrico. L'intervento risulta complementare alla previsione di realizzazione di una briglia selettiva, per il controllo del trasporto solido sul rio Castellania, nell'area a valle a quella interessata dall'intervento manutentivo in parola.

Dato atto che le piante divelte o fluite sono da considerare res nullius e pertanto non appartenenti al demanio (parere dell'Avvocatura di Stato in data 12.07.1993 e Circolare del Ministero delle Finanze in data 29.12.1993, ribaditi dalla Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione compartimentale del Territorio di Cuneo n 5412 del 5.12.1994), e non è quindi necessario alcun provvedimento di concessione né pagamento di canoni o indennità erariali per poter procedere alla loro rimozione dagli alvei e dalle aree di pertinenza idraulica.

Considerato che, in base all'art. 18 della L.R. n. 17/2013, nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo.

Considerato che, per quanto sopra rappresentato e con ogni evidenza progettuale, i lavori per i quali è stata avanzata istanza sono riconducibili alla fattispecie degli interventi manutentivi di cui agli artt. 14 e 26 del Regolamento Regionale n. 10/R del 16.12.2022, non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare alcun atto concessorio intendendosi, quest'ultimo, implicitamente reso ai sensi del disposto di cui all'art. 26 del già richiamato Regolamento Regionale n. 10/R del 16.12.2022, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni e obblighi di cui al presente provvedimento.

Ritenuto che, dall'esame della documentazione progettuale allegata all'istanza, l'intervento in argomento è ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Castellania e compatibile con lo stato dei dissesti che lo contraddistinguono con l'osservanza delle prescrizioni tecniche e modalità d'intervento riportate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli interni e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361", constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- l'art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

- la D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- l'art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- la legge regionale n. 20 del 05 agosto 2002 e legge regionale n. 12 del 18 maggio 2004;
- il regolamento regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14".;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Villalvernia (AL) ad eseguire i interventi di riqualificazione idraulico territoriale e controllo del trasporto solido nell'ambito del bacino del Rio Castellania consistenti nel taglio manutentivo della vegetazione ripariale nel tratto del corso d'acqua di monte ubicato ai limiti dei confini amministrativi del Comune di Villalvernia (AL) secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'intervento deve essere realizzato in conformità al progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il taglio delle piante dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale (legge regionale n. 4 del 10.02.2009) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17.09.2013, in particolare:
 - all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, comma 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.);
 - nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell'art. 37 comma 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i, tagliando esclusivamente le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponda;
3. le operazioni di taglio andranno fatte nel rispetto del periodi di silenzio selvicolturale previsto dal comma 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i. (dal 31 marzo al 15 giugno);
4. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904;
5. sia all'interno dell'alveo attivo che sulle sponde occorrerà provvedere alla raccolta del materiale già divolto o trasportato dalla corrente che potrebbe costituire ostacolo al libero deflusso delle portate del corso d'acqua;

6. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di 4 metri dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
7. durante le operazioni di taglio della vegetazione dovranno essere attuati idonei accorgimenti per l'eliminazione/eradicatione della vegetazione alloctona invasiva, ai sensi della D.G.R. 12 giugno 2017 n. 33-5174;
8. la presente autorizzazione riguarda il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;
9. non è consentito modificare la quota sommitale delle sponde esistenti del corso d'acqua;
10. ad ultimazione lavori dovranno essere rimosse le piste temporanee di transito in alveo e gli accessi, dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato originario naturale dei luoghi;
11. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
12. le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena;
13. è vietato l'accesso in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A. Piemonte, Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.);
14. il Comune di Villalvernia è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
15. durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
16. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, complessivamente entro il termine di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data del presente atto, con la condizione che una volta iniziati i lavori dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

17. il Comune di Villalvernia dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, Ufficio di Alessandria a mezzo p.e.c. all'indirizzo tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it e al Comando del Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria, la data di inizio e di fine lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione Lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore Lavori attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni avute;
18. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, nei limiti che competono al Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
19. il soggetto autorizzato dovrà trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, prima dell'inizio dei lavori e se necessaria, la "comunicazione semplice" di cui all'art. 4 del regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i. e dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Trattandosi di un intervento che prevede il miglioramento dell'efficienza idraulica del Rio Castellania, come stabilito al punto n) della "*Tabella canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche*", Tabella A allegata alla L.R. 17 del 12.08.2013 e s.m.i., il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde e che rientrano nelle delimitazioni stabilite dal presente atto, è da intendersi nullo.

Con il presente provvedimento è autorizzata implicitamente l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 26 comma 2 del Regolamento regionale n. 10/R del 16.12.2022.

Il presente atto verrà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

I FUNZIONARI ESTENSORI

Wanda Olivieri

Matteo Gallo

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa